

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DEI PROVVEDIMENTI CONCERNENTI PROVVIDENZE A SEGUITO DEI TERREMOTI DELL'OTTOBRE E NOVEMBRE 1967 E DEL GENNAIO 1968 IN SICILIA: <i>In sede referente</i>	Pag. 1
COMMISSIONI RIUNITE (II E IX): <i>In sede legislativa</i>	» 2
COMMISSIONI RIUNITE (VI E IX): <i>In sede legislativa</i>	» 2
AFFARI INTERNI (II): <i>In sede legislativa</i>	» 4
GIUSTIZIA (IV): <i>In sede legislativa</i>	» 7
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V): <i>In sede referente</i>	» 11
<i>Comitato pareri</i>	» 12
DIFESA (VII): <i>In sede referente</i>	» 13
ISTRUZIONE (VIII): <i>In sede referente</i>	» 15
LAVORI PUBBLICI (IX): <i>In sede legislativa</i>	» 17
AGRICOLTURA (XI): <i>In sede referente</i>	» 18
<i>In sede legislativa</i>	» 19
LAVORO (XIII): <i>In sede legislativa</i>	» 20
<i>In sede referente</i>	» 23
IGIENE E SANITÀ (XIV): <i>In sede legislativa</i>	» 23
CONVOCAZIONI	» 24
RELAZIONI PRESENTATE	» 27

COMMISSIONE SPECIALE

per l'esame dei provvedimenti concernenti provvidenze a seguito dei terremoti dell'ottobre e novembre 1967 e del gennaio 1968 in Sicilia.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 29 FEBBRAIO 1968, ORE 18,15. — *Presidenza del Presidente MATTARELLA.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro, Gatto, per le finanze, Gioia, per i lavori pubblici, Giglia e per l'agricoltura, Principe.

DISEGNO DI LEGGE:

« Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 » (4912).

La Commissione esamina gli articoli del disegno di legge che, dopo ampia discussione nella quale intervengono i deputati Bassi, Magri, Ripamonti, Di Piazza, Bontade Margherita, Speciale, Busetto, Terranova Corrado, Amendola Pietro, Gerbino e i Sottosegretari di Stato Giglia, Gatto, Gioia e Principe, sono approvati con varie modificazioni.

In particolare la Commissione, su proposta del Sottosegretario Gatto, introduce nel disegno di legge alcuni articoli aggiuntivi che, nella sostanza, riproducono le norme contenute nel disegno di legge n. 4773 che prevede la concessione di provvidenze ai comuni della zona dei Nebrodi colpiti dal terremoto dei mesi di ottobre e novembre 1967.

La Commissione, quindi, su proposta del Presidente, delibera di richiedere alla Presidenza della Camera di essere autorizzata a ri-

ferire oralmente sul disegno di legge esaminato.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 0,45.

AFFARI INTERNI (II) e LAVORI PUBBLICI (IX)

Commissioni riunite.

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 29 FEBBRAIO 1968, ORE 17,30. — *Presidenza del Presidente della IX Commissione ALESSANDRINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, de' Cocci.

PROPOSTE DI LEGGE:

DI GIANNANTONIO: « Modificazioni all'articolo 1 del decreto-legge 2 febbraio 1939, numero 302, riguardante la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento e le modifiche dei campi sportivi e dei loro impianti ed accessori » (3684);

GAGLIARDI ed altri: « Modificazioni all'articolo 1 del decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, riguardante la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento e le modifiche dei campi sportivi e dei loro impianti ed accessori » (316-ter).

Il Presidente Alessandrini ricorda il precedente iter delle due proposte di legge che, inizialmente assegnate alle Commissioni riunite in sede referente, sono state successivamente assegnate in sede legislativa dopo che era stato deliberato lo stralcio dell'articolo 10 della proposta di legge n. 316.

Il deputato Ripamonti presenta un emendamento sostitutivo contenente un nuovo testo unificato dei due articoli unici delle proposte di legge, firmato altresì dai deputati Di Giannantonio, Baroni, Beragnoli, Greppi, Sgarlata e Degan, formulato nei seguenti termini:

Il primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, è sostituito dal seguente:

« I progetti per la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento e le modifiche dei campi sportivi e dei loro impianti ed accessori sono approvati con decreto dell'ingegnere capo del genio civile, sentito il Comitato provinciale del CONI, quando la spesa non sia superiore a lire 100 milioni; con decreto del Provveditore regionale alle opere pubbliche, sentito

il Comitato tecnico-amministrativo e il competente Comitato provinciale del CONI, quando la spesa non sia superiore a lire 500 milioni; con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e la Commissione impianti sportivi del CONI, quando la spesa sia superiore ai 500 milioni ».

Dopo brevi interventi dei deputati La Bella, Di Giannantonio, Greppi e Semeraro, il quale ultimo dichiara che si asterrà dalla votazione, e la dichiarazione favorevole al testo unificato del Sottosegretario de' Cocci, le Commissioni riunite approvano il nuovo testo unificato.

Il Presidente Alessandrini avvisa che il titolo rimarrà lo stesso di quello delle due proposte di legge.

Il provvedimento viene quindi subito votato a scrutinio segreto risultando approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,05.

FINANZE E TESORO (VI) e LAVORI PUBBLICI (IX)

Commissioni riunite.

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 29 FEBBRAIO 1968, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato, per il tesoro, Gatto; per i lavori pubblici, De Cocci.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme per agevolare il finanziamento degli Enti concessionari della costruzione e dell'esercizio di autostrade » (4566).

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro Gatto fornisce alla Commissione i dati relativi alle società, alle garanzie sussidiarie e dirette, ed ai mutui concessi dal Consorzio di credito per le opere pubbliche.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli.

La Commissione inserisce all'articolo 1 l'emendamento suggerito dal deputato Degan dopo le parole « risulta modificato » e che recita:

« dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1963 n. 1464 ed ».

Il deputato Beragnoli illustra quindi il seguente emendamento: « all'articolo 1 soppri-

mere le parole da: " fino all'intero importo... " e fino alla fine del periodo e sostituirle con le seguenti:

tale garanzia è concessa soltanto a favore degli Enti locali partecipanti ai consorzi o società di cui al presente comma. Essa è limitata alla quota parte dei mutui o delle obbligazioni corrispondente alla percentuali di partecipazione azionaria degli Enti locali stessi ai predetti consorzi o società ».

All'emendamento si dichiarano contrari il relatore Brandi, il presidente della IX Commissione Alessandrini, e, per il Governo, i Sottosegretari di Stato, per il tesoro Gatto, e per i lavori pubblici De' Cocci.

L'emendamento posto in votazione risulta respinto.

Il deputato Botta illustra quindi il seguente emendamento:

« *All'articolo 1, dopo la nona riga e le parole e esercizio di autostrade aggiungere:* « nonché da enti locali o consorzi di enti locali per la costruzione di raccordi con la rete autostradale ».

All'emendamento si dichiarano favorevoli i deputati Ripamonti e Todros e contrario il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici De' Cocci che considera l'emendamento stesso una pericolosa valvola per costruzioni di raccordi non programmati ed in eccesso.

L'emendamento posto in votazione è approvato dalla Commissione.

L'articolo 1 risulta quindi approvato nel seguente testo.

« Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1963 n. 1464 e dall'articolo 11 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, è sostituito dal seguente:

« I mutui contratti e le obbligazioni emesse da Consorzi o da Società per azioni a prevalente capitale pubblico, concessionari per la costruzione e l'esercizio di autostrade, nonché da Enti locali o da Consorzi di enti locali per la costruzione di raccordi con la rete autostradale, sono garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi fino all'intero importo dell'investimento complessivo per la realizzazione delle opere risultante dal piano finanziario di cui al precedente articolo 2, dedotto il contributo statale ».

All'articolo 2 la Commissione approva l'emendamento suggerito dal Governo che permette all'articolo stesso il seguente alinea:

« Il quinto comma dell'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 279, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464, è sostituito dal seguente ».

L'articolo 2 è quindi approvato con la modifica sopra riferita.

L'articolo 3 è approvato senza modificazioni. All'articolo 4 il presidente Vicentini dichiara precluso il seguente emendamento Beragnoli e Todros:

« *Aggiungere le seguenti parole:* La garanzia è limitata alla quota percentuale di cui all'articolo 1 della presente legge ».

Gli articoli 4 e 5 sono approvati senza modificazioni.

All'articolo 6 il deputato Beragnoli illustra il seguente emendamento:

« *Aggiungere, alla fine del secondo comma, le seguenti parole:* scelto fra i rappresentanti degli enti locali ».

All'emendamento si dichiarano contrari il deputato Greggi ed il Sottosegretario di Stato De' Cocci. L'emendamento, posto in votazione, è respinto dalla Commissione che approva senza modificazioni l'articolo 6. Gli articoli 7 ed 8 sono approvati senza modificazioni.

All'articolo 9 il deputato Soliano propone di sopprimere le parole « presenti e future » relative alle imposte e tasse per cui è concessa l'esenzione. Dopo interventi dei deputati Silvestri, Todros e Degan, il Relatore Brandi si dichiara contrario all'emendamento ed il Sottosegretario di Stato per le finanze Gioia dichiara di rimettersi alla Commissione. Lo emendamento risulta quindi respinto e l'articolo 9 è approvato senza modificazioni.

La Commissione approva quindi l'articolo 10.

I deputati Delfino e Fracassi presentano il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

impegna il Governo

ad intervenire presso la Società autostrade romana ed abruzzese e l'ANAS affinché:

1) il programma di costruzioni autostradali della Sara venga integralmente realizzato nel previsto tracciato Roma-Torano con i due rami per L'Aquila-Teramo-Alba Adriatica e per Avezzano-Popoli-Pescarese;

2) la Sara dia subito inizio ai lavori delle tratte autostradali L'Aquila-Teramo-Alba Adriatica e Pescara-Corfino;

3) l'ANAS accolga subito la domanda di concessione della SARA per la rimanente tratta Corfino-Avezzano ».

Ad esso si dichiara contrario, per estraneità alla materia trattata dal disegno di legge, il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, De' Cocci.

Il Presidente Vicentini dichiara quindi improponibile l'ordine del giorno Delfino-Fracassi.

La Commissione vota quindi a scrutinio segreto il disegno di legge che risulta approvato con le modificazioni sopra riferite.

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 10,45.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 29 FEBBRAIO 1968, ORE 9,10. — *Presidenza del Presidente* SULLO. — Intervengono il Ministro del turismo e dello spettacolo, Corona e il Sottosegretario di Stato per l'interno, Ceccherini.

PROPOSTA E DISEGNO DI LEGGE:

RICCIO ed altri: « Provvidenze a favore dei circhi italiani e norme sulla attività dello spettacolo viaggiante » (*Urgenza*) (524);

« Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante » (4796).

La Commissione passa all'esame degli articoli del disegno di legge.

Senza modificazioni sono approvati gli articoli 1 e 2. L'articolo 3 è approvato con un emendamento al penultimo comma inteso a sostituire le parole « proposta dalle rispettive » con le parole « proposta da ciascuna delle ».

Senza modificazioni sono approvati gli articoli 4, 5 e 6.

L'articolo 7 è approvato con una modifica all'ultimo comma.

Senza modificazioni sono approvati gli articoli 8 e 9.

L'articolo 10 è approvato con modifiche di carattere formale.

Senza modificazioni sono approvati gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18.

L'articolo 19 è approvato nel seguente nuovo testo:

« Nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo è stanziato annualmente, a partire dall'esercizio finanziario

1968, un fondo di lire 200 milioni per la concessione di contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, a titolo di concorso nelle spese di ricostituzione, con gli eventuali ammodernamenti, degli impianti distrutti o danneggiati per effetto di eventi fortuiti, nonché per particolari accertate difficoltà di gestione.

Sul fondo di cui al comma precedente gravano gli oneri relativi alle facilitazioni tariffarie per i trasporti degli esercenti, degli artisti, dei tecnici e del personale ausiliario, nonché dei materiali e delle attrezzature da impiegare nell'allestimento degli impianti, secondo convenzioni da stipulare annualmente con il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Eventuali residui del fondo potranno essere erogati a favore di iniziative assistenziali od educative o che, comunque, concorrano al consolidamento e allo sviluppo del settore.

I contributi straordinari sono assegnati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione consultiva prevista dall'articolo 3.

All'onere di lire 200 milioni, previsto dal primo comma del presente articolo, si provvede, per l'anno finanziario 1968, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Senza modificazioni è approvato l'articolo 20, mentre è soppresso l'articolo 21.

Il testo unificato del disegno e della proposta di legge è infine votato a scrutinio ed approvato.

PROPOSTE DI LEGGE:

GAGLIARDI: Riordinamento degli speciali ruoli organici del corpo della guardia di finanza, del corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del corpo forestale dello Stato, istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1600 (2679);

BELCI: Riordinamento degli speciali ruoli organici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato (3858);

BOLOGNA: Istituzione del ruolo speciale ad esaurimento ed a carriera limitata per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in particolari situazioni, norme per i sottufficiali e militari di truppa del corpo pre-

detto provenienti dai corpi di polizia della Venezia Giulia e per quelli richiamati e trattenuti in servizio temporaneo e riordinamento degli speciali ruoli organici dei Corpi della guardia di finanza e forestale dello Stato, istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1600 (4735) — (*Parere della V e della VI Commissione*);

GIRARDIN e CANESTRARI: Riconoscimento di anzianità a favore degli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie di pubblica sicurezza, che prestano servizio ausiliario di polizia dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 106 (4520) (*urgenza*);

RUSSO SPENA: Modifiche agli articoli 3 e 6 della legge 6 luglio 1962, n. 888, sulla sistemazione in ruolo del personale assunto in servizio temporaneo di polizia (1159);

VIZZINI: Modifiche all'articolo 3 della legge 6 luglio 1962, n. 888, sulla sistemazione in ruolo del personale assunto in servizio temporaneo di polizia (2582).

Il relatore Mattarelli presenta un nuovo testo unificato delle proposte di legge e dopo un'ampia illustrazione degli articoli, ne raccomanda l'approvazione.

Il deputato La Bella intervenendo alla discussione si dichiara in linea di massima favorevole al nuovo testo, rammaricandosi tuttavia che non ne sia possibile un approfondimento data l'urgenza dei tempi. Si augura che non ci si trovi in seguito di fronte a re-
criminzioni di categorie di personale escluso o dimenticato.

Il Presidente precisa che il deferimento in sede legislativa è stato concesso solo ieri.

Il Sottosegretario Ceccherini assicura l'onorevole La Bella che sul nuovo testo è stato ampiamente sentito, in incontri informali, il personale interessato, perciò non è da temere sperequazioni.

Quindi, dopo interventi favorevoli dei deputati Greppi e Belci, la Commissione approva senza discussione i seguenti articoli:

ART. 1.

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato iscritti nei ruoli separati e limitati di cui all'articolo 17 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, possono conseguire nel proprio ruolo l'avanzamento fino al grado di maggiore.

Gli ufficiali di cui al comma precedente che rivestono o conseguono il grado di maggiore possono essere promossi ad anzianità

al grado di tenente colonnello subordinatamente alla condizione che abbiano conseguito lo avanzamento a tale grado i maggiori del ruolo ordinario, aventi la medesima anzianità di grado. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza in detto ruolo di pari grado non idonei all'avanzamento, o per i quali sia stata sospesa la valutazione o la promozione.

ART. 2.

I vicebrigadieri, i brigadieri ed i marescialli ordinari o di terza classe del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 1 possono conseguire l'avanzamento ai due gradi immediatamente superiori a quello rivestito; i marescialli capi ed i marescialli di seconda classe degli anzidetti ruoli possono conseguire l'avanzamento al solo grado immediatamente superiore.

ART. 3.

Le guardie di pubblica sicurezza, i finanziari e le guardie forestali dello Stato appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 1 possono conseguire la promozione ad appuntato secondo le norme in vigore per l'avanzamento dei militari di truppa dei ruoli normali dei rispettivi Corpi.

I militari di truppa dei predetti ruoli potranno conseguire la nomina a vicebrigadiere secondo le norme vigenti per l'avanzamento nei ruoli normali.

Il conseguimento della nomina a vicebrigadiere comporta il trasferimento nei ruoli normali dei sottufficiali.

ART. 4.

Salvo quanto previsto dal secondo comma del precedente articolo, le promozioni del personale dei ruoli separati e limitati sono conferite ad anzianità, con l'osservanza in quanto applicabili, delle disposizioni in vigore per l'avanzamento dei pari grado dei ruoli normali dei rispettivi Corpi.

Per la valutazione degli ufficiali si prescinde dal possesso dei requisiti di comando, di servizio o di attribuzioni specifiche; per l'avanzamento al grado di maggiore non è richiesta la frequenza dei corsi.

ART. 5.

Gli ufficiali di cui all'articolo 1 della presente legge sono valutati per l'avanzamento al compimento di sette anni di permanenza in ciascun grado.

ART. 6.

Le promozioni ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3 potranno essere disposte soltanto dopo che abbiano conseguito l'avanzamento i pari grado dei ruoli ordinari dei Corpi di appartenenza in servizio alla data del 5 agosto 1956.

Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio effettivo di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la valutazione o promozione.

La limitazione di cui al primo comma del presente articolo per la prima promozione non si applica al personale che debba cessare dal servizio per limiti di età o per infermità proveniente da causa di servizio. Ad esso detta promozione è conferita con decorrenza dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio.

Per le promozioni disposte con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, gli effetti economici non possono avere decorrenza anteriore alla data predetta.

ART. 7.

Nella prima applicazione della presente legge, l'ufficiale dichiarato idoneo all'avanzamento è promosso con decorrenza dalla data in cui viene pronunciato il relativo giudizio.

ART. 8.

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza mantenuti in servizio ai sensi delle leggi 11 luglio 1956, n. 699 e 6 luglio 1962, n. 888, sono iscritti nel ruolo separato e limitato degli ufficiali del Corpo predetto, istituito ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 dicembre 1960, 1600.

Nel ruolo anzidetto possono essere, altresì, iscritti, a domanda, con esclusione degli ufficiali dichiarati non idonei all'avanzamento:

i capitani provenienti dal servizio temporaneo inquadrati nel ruolo ordinario mediante i normali concorsi di reclutamento e quelli speciali espletati ai sensi delle leggi 11 luglio 1956, n. 699, e 6 luglio 1962, n. 888;

i capitani del ruolo ordinario che saranno colpiti dal limite di età nel grado entro il 31 dicembre 1973.

Le domande per la iscrizione nel ruolo separato e limitato debbono essere presentate entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

In corrispondenza del numero degli ufficiali che saranno iscritti nel ruolo separato

e limitato ai sensi dei precedenti commi verranno lasciati scoperti altrettanti posti nel grado di sottotenente del ruolo ordinario.

Agli ufficiali di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 1, 4, 5 e 7 della presente legge.

ART. 9.

Ai fini della iscrizione nel ruolo di cui all'articolo 8, ai capitani del ruolo ordinario che abbiano prestato servizio temporaneo di polizia viene ricostruita la carriera fino a tale grado, considerando conferito il grado di tenente al compimento di cinque anni dalla nomina a sottotenente nell'Arma di provenienza e quello di capitano al compimento di sette anni dalla precedente promozione.

Gli effetti economici conseguenti all'applicazione del precedente comma hanno decorrenza a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 10.

L'iscrizione nel ruolo di cui all'articolo 8 viene effettuata, per ciascun grado, sulla base dell'anzianità di grado posseduta, determinata dalla data di promozione.

In caso di pari anzianità assoluta, l'ordine di precedenza è determinato dall'età.

A parità di età si raffrontano le anzianità assolute successivamente nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parità di anzianità.

Qualora si riscontri parità anche nell'anzianità assoluta di nomina ad ufficiale è considerato più anziano colui che ha maggiore servizio nel Corpo, comunque prestato.

ART. 11.

Agli effetti della iscrizione nel ruolo di cui all'articolo 8, agli ufficiali mantenuti in servizio temporaneo di polizia saranno riconosciuti soltanto i gradi conseguiti nelle Forze armate di provenienza prima della data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 12.

Nei ruoli dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza istituiti ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, sono iscritti:

a) i sottufficiali ed i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza mantenuti in servizio ai sensi delle leggi 11 luglio 1956, n. 699, e 6 luglio 1962, n. 888;

b) i sottufficiali ed i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza richiamati e trattenuti in servizio temporaneo di polizia ai sensi della legge 1° settembre 1940, n. 1373, ovvero provenienti, nelle medesime posizioni, dal soppresso Corpo della polizia per l'Africa italiana, in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43.

La iscrizione nei ruoli anzidetti viene effettuata, per ciascun grado, secondo i criteri fissati dal precedente articolo 10.

Al personale di cui al primo comma, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 6 della presente legge. Per il personale di cui al primo comma, lettera a), nel numero delle promozioni previste dal precedente articolo 6 sono computate quelle eventualmente già conseguite ai sensi dell'articolo 6 della legge 6 luglio 1962, n. 888, restando salve, se più favorevoli, le disposizioni di quest'ultimo articolo.

In corrispondenza del numero dei sottufficiali e militari di truppa che saranno iscritti nei ruoli separati e limitati ai sensi del primo comma del presente articolo saranno lasciati scoperti altrettanti posti nel grado di guardia del ruolo ordinario.

Il personale di cui al primo comma, lettera b), è iscritto all'opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato gestita dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali alle stesse condizioni e con la medesima decorrenza prevista per il personale di cui alla lettera a).

ART. 13.

Il limite di età per la cessazione dal servizio dei maggiori del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è fissato in anni 57.

ART. 14.

Agli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie di pubblica sicurezza, attualmente in servizio, assunti come ausiliari anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 106, ed in possesso dei requisiti previsti dal decreto stesso, i quali conseguirono l'inquadramento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ai sensi del decreto legislativo 26 novembre 1947, n. 1510, articolo 5, lettera a) ed articolo 6, lettera a), è riconosciuta l'anzianità stabilita dall'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 106.

ART. 15.

Alle tabelle n. 1 e n. 2, annesse alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366, sono apportate le seguenti modifiche:

tabella n. 1 - alla colonna n. 3 del quadro I - ruolo ordinario - in corrispondenza al grado di tenente colonnello, sono soppresse le parole « superare il corso valutativo »;

tabella n. 2 - alla colonna n. 1 - ruolo ordinario - sono soppresse le parole « corso valutativo. Essere compreso nel prime sosto della graduatoria finale ed aver riportato un punto di classificazione finale non inferiore a 16/20 »;

tabella n. 2 - alla colonna n. 5 - ruolo ordinario - sono soppresse le parole « 1/9 dell'organico del grado ».

All'articolo 70 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, sono aggiunti i seguenti commi:

« La disposizione di cui al primo comma continuerà ad avere applicazione nei confronti dei tenenti colonnelli e dei capitani che, giudicati idonei all'avanzamento, non conseguono la promozione entro l'anno 1968.

Gli ufficiali che, nella prima applicazione della presente legge siano destinati a frequentare i corsi previsti ai fini dell'avanzamento, qualora acquisiscano titolo a vantaggio di carriera, ai sensi dell'articolo 54, potranno fruire del vantaggio stesso limitatamente al ruolo del proprio grado e non potranno, comunque, oltrepassare il pari grado più anziani non destinati a frequentare i corsi ».

ART. 16.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutate in lire 54.000.000, per l'anno finanziario 1968, si provvede con una corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 29 FEBBRAIO 1968, ORE 10,50. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori POËT ed altri: « Nuove norme in materia di concorsi notarili » (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (4603).

La Commissione prosegue nella discussione del disegno di legge e, dopo interventi dei deputati Breganze, Bosisio, Romeo, Mannironi, Mitterdorfer, del relatore Cavallaro Francesco e del Sottosegretario di Stato, Misasi, approva con alcuni emendamenti i rimanenti articoli del disegno di legge.

Pertanto i singoli articoli risultano così formulati:

ART. 1.

Requisiti per la nomina a notaio.

Per ottenere la nomina a notaio è necessario:

- 1) avere la cittadinanza italiana e non essere escluso dall'elettorato attivo politico;
- 2) avere compiuto 21 anni e non superato, alla data del decreto che indice il concorso, 35 anni, salva per i combattenti e per le categorie ad essi assimilati per legge, la elevazione dei limiti di età previsti dalle leggi speciali per l'ammissione ai pubblici concorsi;
- 3) essere esente da difetti fisici che importino inidoneità all'esercizio della funzione notarile;
- 4) essere di moralità e di condotta incensurata;
- 5) non essere stato dichiarato fallito, interdetto o inabilitato;
- 6) non avere riportato condanne per uno dei delitti che importino la destituzione di diritto, ai sensi della legge notarile;
- 7) avere conseguito la laurea in giurisprudenza conferita o confermata da una Università della Repubblica;
- 8) avere compiuto, dopo la laurea, un periodo di pratica presso uno studio notarile della effettiva durata di due anni;
- 9) avere superato il concorso per esame.

Per la presentazione dei documenti nel concorso di nomina a notaio si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

ART. 2.

Concorso per trasferimento.

Ai posti notarili vacanti sono trasferiti notai in esercizio, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, in base a concorso per titoli.

Il decreto di trasferimento non può essere revocato se non per gravi e comprovati motivi sopravvenuti al disposto trasferimento. In caso di revoca i posti sono assegnati agli altri concorrenti secondo l'ordine di graduatoria del concorso.

I notai dei posti soppressi, dopo il decorso di un anno dalla soppressione del posto, e i notai che, a norma dell'articolo 6 della presente legge, sono trasferiti al capoluogo, sono iscritti d'ufficio a tutti i concorsi di trasferimento per posti vacanti nel distretto di appartenenza.

È in facoltà della Commissione prevista dall'articolo 9 della presente legge di non tenere conto delle domande dei concorrenti che abbiano conseguito, a loro richiesta, un trasferimento nel biennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso, anche se essi hanno titoli di preferenza.

ART. 3.

Titoli per il trasferimento.

I titoli da valutarsi nei concorsi per il trasferimento dei notai, salvo il disposto degli articoli 6 e 7 della presente legge, sono i seguenti:

- a) l'anzianità effettiva di esercizio delle funzioni notarili, in ragione di un punto per ciascun anno e di un quarto di punto per ciascun trimestre o frazione di trimestre superiore alla metà, sino al massimo di 15 punti;
- b) il risultato dell'esame di concorso per la nomina, in ragione di 10 punti per il minimo di 210/300 e di un quarto di punto per ogni 2/300 in più;
- c) il risultato del concorso per titoli, in ragione di 10 punti, con aumento di 2 punti per idoneità conseguita in precedente concorso per esami;
- d) l'esercizio per almeno un triennio della professione di avvocato o procuratore oppure di funzioni giudiziarie onorarie o effettive in ragione di 1 punto;
- e) l'insegnamento per almeno un biennio nelle scuole di notariato, in ragione di un punto per ogni biennio, con il massimo di 2 punti;
- f) l'insegnamento per almeno un biennio, anche per incarico o per liberi corsi, di materie giuridiche, economiche e finanziarie nelle università o negli istituti assimilati, in ragione di un punto per ogni biennio, con il massimo di 2 punti;
- g) l'insegnamento in materie giuridiche, economiche e finanziarie negli istituti scolastici pubblici o negli istituti assimilati, tenuto

da coloro che abbiano conseguito la relativa abilitazione, in ragione di mezzo punto per ogni biennio continuativo, fino al massimo di 2 punti;

h) la libera docenza universitaria in materie giuridiche, economiche e finanziarie, in ragione di 2 punti, non cumulabili con i punti di cui alla lettera f);

i) il servizio prestato con funzioni direttive di ruolo negli Archivi notarili per almeno un biennio, in ragione di mezzo punto per ogni biennio, con il massimo di 2 punti;

l) la vincita di concorso a pubblico impiego per cui sia richiesta la laurea in giurisprudenza o l'abilitazione professionale per cui sia richiesta la stessa laurea, non cumulabili fra loro e sempreché non riferentisi ad esercizio o servizio già valutati a norma delle lettere g) ed i), in ragione di mezzo punto;

m) la precedente residenza per almeno dieci anni o l'attuale esercizio da almeno tre anni nel distretto notarile nel quale è il posto da conferire, in ragione di 1 punto;

n) le pubblicazioni in materia di notariato o di altre discipline giuridiche, economiche e finanziarie, fino a 2 punti, a giudizio motivato della Commissione prevista dall'articolo 9; tale limite è ridotto ad 1 punto per colui che ha già usufruito per effetto della applicazione delle lettere f), g), ed h);

o) l'operosità, l'attitudine, l'estimazione conseguita nell'esercizio delle funzioni e la condotta professionale fino a 3 punti;

p) decorati al valor militare, mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra, feriti di guerra, combattenti e categorie ad essi assimilate per legge, partigiani e reduci dalla prigionia, sino ad 1 punto per ogni categoria; nel caso di cumulabilità delle predette categorie, sino al massimo di 2 punti.

ART. 4.

Titoli di preferenza.

Ove risulti parità di condizioni, la preferenza è determinata, nell'ordine:

a) dalla maggiore permanenza nell'ultima sede;

b) dall'aver ricoperto cariche negli organi del notariato;

c) dall'aver esercitato funzioni di coadiutore anteriormente alla nomina a notaio;

d) dalla condizione di invalido di guerra o di combattente o di insignito di medaglia al valore militare o di croce di guerra;

e) dalla condizione di coniuge o di parente entro il terzo grado o affine entro il

secondo grado di altro notaio in esercizio o che sia cessato dall'esercizio ed abbia esercitato la professione negli ultimi due anni nel distretto notarile nel quale è il posto da conferire;

f) dalla situazione di famiglia.

ART. 5.

Trasferimento per modificazioni di circoscrizioni.

In ogni ipotesi di modificazione di circoscrizione, ove le sedi notarili di un distretto risultino assegnate a più distretti, i notai del distretto precedente possono chiedere al Ministro di grazia e giustizia di essere trasferiti, temporaneamente, in soprannumero, dal distretto in cui è compresa la loro sede, al capoluogo di altro distretto al quale sono state aggregate o sono rimaste assegnate sedi del distretto precedente. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento modificativo della circoscrizione.

I notai che chiedono il trasferimento devono dimostrare di aver ricevuto almeno un quinto degli atti iscritti a repertorio, nel territorio assegnato al distretto al quale aspirano e nel periodo di sei mesi anteriore al provvedimento modificativo.

I trasferimenti previsti nel presente articolo non possono superare il terzo del numero dei posti assegnati al distretto per il quale i trasferimenti stessi sono stati richiesti. La preferenza fra gli aspiranti è determinata dal maggior numero della quota di atti previsti nel comma secondo e, a parità, dalla anzianità di esercizio nel distretto precedente.

ART. 6.

Preferenze speciali nei concorsi per trasferimento.

Nei concorsi per trasferimento in sedi di un distretto in cui vi siano notai in soprannumero per soppressione di posti o per trasferimento al capoluogo, è data la preferenza ai notai in esercizio nel distretto medesimo. A parità di condizioni, la preferenza spetta ai notai in soprannumero e, fra questi, ai titolari di posti soppressi.

Entro un triennio dall'attuazione del provvedimento modificativo della circoscrizione, i notai che non hanno ottenuto il trasferimento in soprannumero perché non si sono verificate le condizioni previste nei comma secondo e terzo dell'articolo precedente, sono

equiparati ai notai che hanno conseguito tale trasferimento agli effetti dei concorsi contemplati nel primo comma del presente articolo.

ART. 7.

Requisito della appartenenza al distretto.

Nei concorsi per trasferimento che sono indetti entro un biennio dalla revisione decennale della tabella, la commissione per i concorsi di trasferimento ha facoltà di attribuire prevalente efficacia al requisito della appartenenza, per residenza da almeno 3 anni o per precedente esercizio notarile, al distretto della Corte di appello nella cui circoscrizione è il posto da conferire.

ART. 8.

Commissione per i concorsi di trasferimento.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia è nominata una commissione per l'esame dei titoli nei concorsi di trasferimento dei notai in esercizio.

La commissione è composta dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni presso il Ministero di grazia e giustizia, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del notariato presso detto Ministero e da un notaio in esercizio, designato dal Consiglio nazionale del notariato ogni due anni.

Un magistrato addetto all'ufficio del notariato disimpegna le funzioni di segretario.

Per ciascun concorso la commissione redige una relazione, formando la graduatoria dei concorrenti con designazione dei vincitori.

La graduatoria è approvata con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Ciascun concorrente, dopo la decisione del concorso, può prendere visione della relazione ed ottenerne copia a sue spese, previo versamento del relativo importo presso un Archivio notarile ed esibizione della relativa quietanza.

ART. 9.

Spese dei concorsi di trasferimento e relativa tassa.

Gli oneri relativi al funzionamento della commissione di cui al precedente articolo 8 faranno carico allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

La tassa di concorso è fissata in lire 5.000.

Le somme relative al maggiore introito derivante dall'aumento della tassa di cui al precedente comma, e quelle incassate per rim-

borso delle spese di copia ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 8 saranno dagli Archivi notarili versate in Tesoreria con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato e successivamente assegnate, con decreti del Ministro del tesoro, allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, per gli oneri di cui al primo comma del presente articolo.

Ai componenti della commissione non appartenenti all'amministrazione dello Stato sono corrisposte, oltre il gettone di presenza previsto dalle norme vigenti, le eventuali indennità di viaggio e di soggiorno spettanti ai magistrati di corte d'appello.

ART. 10.

Limite dei concorsi.

Salvo quanto disposto dall'articolo 12, coloro che non hanno conseguita l'idoneità in tre concorsi per esami, non sono ammessi a sostenere ulteriori prove.

ART. 11.

Disposizioni per la provincia di Bolzano.

Nell'assegnazione della sede di prima nomina nella provincia di Bolzano e nei concorsi per trasferimento a sedi della stessa provincia, la conoscenza della lingua tedesca, da accertare secondo le norme che saranno stabilite con apposito regolamento, costituisce titolo di preferenza su tutti gli altri titoli.

ART. 12.

Disposizioni transitorie.

Per i primi due concorsi successivi alla entrata in vigore della presente legge, il limite di età di cui al primo comma dell'articolo 1 è aumentato a 50 anni per coloro che alla stessa data abbiano già compiuto la pratica notarile.

ART. 13.

Autorizzati all'esercizio delle funzioni notarili. — Norme abrogate.

Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e degli articoli 42, del secondo comma, e 93, primo comma, del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, relative alle autorizzazioni speciali all'esercizio delle funzioni notarili.

Gli autorizzati esercenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ri-

mangono in esercizio fino alla scadenza del provvedimento che li ha autorizzati.

Sono, inoltre, abrogati l'articolo 12 del regio decreto 14 luglio 1937, n. 1666, l'ultimo comma dell'articolo 8 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Il deputato Mitterdorfer presenta il seguente ordine del giorno: « La Commissione giustizia, dopo aver approvato l'articolo che prevede la preferenza su tutti gli altri titoli nei concorsi notarili per la provincia di Bolzano derivante dalla conoscenza della lingua tedesca, invita il Governo, ad emanare il relativo regolamento con tutta la sollecitudine possibile avvalendosi della collaborazione di esperti della provincia di Bolzano ».

Il rappresentante del Governo accoglie l'ordine del giorno come raccomandazione.

In fine di seduta, quindi, la proposta di legge viene votata a scrutinio segreto ed approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 12,10.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 29 FEBBRAIO 1968, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente ORLANDI.* — Interviene per il Governo il Sottosegretario di Stato al tesoro, Gatto.

DISEGNO DI LEGGE:

« Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1967 (terzo provvedimento) » (*Approvato dal Senato*) (*Parere della II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV Commissione*) (4906).

Il relatore Curti Aurelio rinvia all'esame del successivo punto all'ordine del giorno le osservazioni relative al ritardo con cui il terzo provvedimento di variazione al bilancio è stato presentato al Parlamento, e procede ad una illustrazione di merito del disegno di legge. Rileva come questa terza variazione integri un vero e proprio assestamento delle previsioni iniziali e perciò assuma dimensioni e rilievo assai maggiore di quelle in precedenza esaminate dalla Commissione. Le consistenti maggiori entrate acquisibili a fine esercizio si spiegano con il momento in cui le previsioni iniziali furono formulate: si era allora appena all'inizio della ripresa congiunturale e

quindi si imponeva la maggiore cautela nelle previsioni di entrata. Passa quindi in rassegna le maggiori variazioni alle voci di entrata e di spesa, formulando in conclusione la raccomandazione alla Commissione di approvare il provvedimento.

Il deputato Ferri Giancarlo ribadisce i motivi di critica e di opposizione già in altre occasioni svolte per la tardiva presentazione del provvedimento di variazione al bilancio, che non consente al Parlamento di acquisire le conoscenze e svolgere i controlli necessari alla formulazione di un suo consapevole giudizio. Rileva come nel merito gli aumenti di spesa siano disposti sui capitoli che implicano maggiore discrezionalità nella spesa e che sono stati oggetto di reiterate critiche da parte della Corte dei conti. Osserva come una parte degli accantonamenti disposti sul fondo globale risultino destinati a ribaltare nella prossima legislatura e quindi a incrementare il già pesante conto dei residui.

Il deputato De Pascalis prospetta qualche interrogativo sulle integrazioni di contributi previste per il funzionamento della Comunità economica europea e per il contributo italiano al FEOGA: si domanda se la nostra presenza nelle strutture e negli apparati organizzativi comunitari sia adeguata al nostro contributo finanziario, oltre che al peso che l'Italia deve rivendicare nelle decisioni comunitarie, da una parte, e rileva dall'altra come la nostra agricoltura non abbia finora conosciuto contropartite adeguate ai contributi che lo Stato italiano versa alla Comunità per il sostegno delle produzioni e delle trasformazioni agrarie.

Il deputato Fabbri Francesco rileva come la tardiva presentazione di questo terzo provvedimento di variazione al bilancio alimenti le perplessità e le preoccupazioni di cui si sono fatti eco i deputati La Malfa ed altri con la presentazione della proposta di legge oggi all'esame della Commissione. Mentre esprime consenso con le perplessità espresse dal deputato e Pascalis in tema di contributi italiani al (F.E.O.G.A.) chiede come e quando il Governo ritenga di rendere operativi gli accantonamenti disposti sul fondo globale per rimborsare ai comuni la imposta di consumo sul vino per gli anni 1965, 1966 e 1967.

Il deputato Gennai Toniatti Erisia, in tema di impegno comunitario dell'Italia ammonisce a non restringere il conto dei vantaggi e degli oneri a un singolo settore, perché è solo corretta una valutazione che conglobi i pro e i contro per tutto il sistema economico italiano che partecipa alla integrazione europea con tutti i suoi settori produttivi.

A fine seduta la Commissione approva il disegno di legge e dà mandato al relatore di stendere la relazione scritta per l'Assemblea. Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei Nove.

PROPOSTA DI LEGGE:

LA MALFA ed altri: « Modifiche del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sulla Amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato e successive integrazioni e modificazioni » (4874).

Il Presidente Orlandi comunica che la Presidenza della Camera non ha sino a questo momento dato seguito alla unanime richiesta della Commissione di discutere in sede legislativa la proposta di legge di iniziativa dei deputati La Malfa ed altri, e che, pertanto, l'esame per ora non potrebbe procedere altro che in sede referente.

Il relatore Curti Aurelio richiama l'attenzione del Governo sulle complicazioni e gli ostacoli che potranno derivare all'ulteriore esame del terzo provvedimento di variazione al bilancio ove lo stesso Governo irrigidisse la propria posizione e contrastasse la richiesta sede legislativa.

Dopo che il deputato Biasutti anticipa qualche osservazione di merito sulla proposta di legge, il deputato Ferri Giancarlo, a nome del suo gruppo, prospetta la opportunità che la Commissione insista nella richiesta, dando perciò mandato al Presidente Orlandi di intervenire presso il Presidente della Camera. Ritiene fondate le previsioni del relatore Curti per quanto concerne una connessione tra l'iter legislativo della proposta La Malfa e quello del terzo provvedimento di variazione al bilancio.

Il Presidente Orlandi, concordando con le osservazioni e preoccupazioni espresse, si impegna a sollecitare personalmente presso il Presidente della Camera l'assegnazione in sede legislativa del provvedimento e a convocare comunque sollecitamente la Commissione per procedere in tempo utile all'esame della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,55.

Comitato pareri.

GIOVEDÌ 29 FEBBRAIO 1968, ORE 11. — *Presidenza del Presidente GALLI.* — Intervengono per il Governo i Sottosegretari di Stato per il tesoro Gatto e per il lavoro e la previdenza sociale Calvi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 » (*Parere alla Commissione speciale*) (4912).

La Commissione delibera di rinviare l'esame del disegno di legge, che non risulta ancora stampato e distribuito.

PROPOSTA DI LEGGE:

BELCI E BRESSANI: « Istituzione del ruolo ispettivo e del ruolo direttivo per la scuola elementare con lingua di insegnamento slovena di Trieste e di Gorizia » (4818) (*Parere alla VIII Commissione*).

Su proposta del Presidente Galli, cui esprime il consenso il Sottosegretario Gatto, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, a condizione che nella formulazione dell'articolo 3 della proposta di legge risulti esplicitato che i posti degli istituendi ruoli sono prelevati dagli incrementi recati nei ruoli ordinari dalle leggi 23 dicembre 1967, n. 1342, e 9 agosto 1967, n. 805.

PROPOSTA DI LEGGE:

CASTELLUCCI e VILLA: « Concessione di pensione straordinaria a favore dei deputati dichiarati decaduti nella seduta del 9 novembre 1926 » (*Parere alla I Commissione*) (4019).

Dopo illustrazione del relatore Barbi e dopo che il Sottosegretario Gatto ha riferito il contrario avviso del Tesoro, la Commissione delibera di esprimere, allo stato, parere contrario, poiché la proposta di legge rinvia per la copertura della maggiore spesa implicata al fondo globale 1967, ove peraltro nessuna posta risulta iscritta per lo specifico titolo di spesa oggetto del provvedimento.

La Commissione si riserva, peraltro, di riprendere in esame la proposta di legge sulla base di nuove e più adeguate indicazioni di copertura che eventualmente dovessero essere prospettate dai proponenti.

PROPOSTA DI LEGGE:

DARIDA ed altri: « Miglioramenti al trattamento economico degli infortunati del lavoro già liquidati in capitale o in rendita vitalizia » (*Modificata dalla X Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla XIII Commissione*) (3021-B).

Su proposta del Presidente Galli, la Commissione delibera di non accogliere una richie-

sta di rinvio avanzata a nome del Governo dal Sottosegretario Gatto e delibera invece di esprimere parere favorevole sulle modifiche introdotte nel testo del provvedimento da parte del Senato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme per la concessione di una indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili » (*Parere alla II Commissione*) (4908).

La Commissione delibera di rinviare l'esame del disegno di legge, che non risulta ancora stampato e distribuito.

PROPOSTE DI LEGGE:

GAGLIARDI ed altri: « Modifiche in materia di diritti erariali sugli spettacoli cinematografici » (4287);

Senatori TRABUCCHI e MAIER: « Provvedimenti in materia di spettacoli cinematografici » (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (4902);
(*Parere alla VI Commissione*).

Su proposta del presidente Galli e dopo interventi dei deputati Raucci e Castelli, nonché del Sottosegretario Gatto, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge n. 4902.

La Commissione delibera, altresì, di esprimere parere favorevole anche sulla proposta di legge n. 4287, nell'ambito delle modifiche in materia di diritti erariali sugli spettacoli cinematografici, quali risultano previste dalla iniziativa legislativa n. 4902.

DISEGNO DI LEGGE:

« Provvidenze a favore delle zone del basso Molise e dell'alto Volturno danneggiate dagli eventi calamitosi del novembre e dicembre 1967 » (*Parere alla XI Commissione*) (4907).

Su proposta del presidente Galli e dopo interventi del deputato Raucci e del Sottosegretario Gatto, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

PROPOSTA DI LEGGE:

MITTERDORFER: « Costituzione di un ruolo speciale transitorio ad esaurimento presso il Provveditorato agli studi di Bolzano per gli insegnanti delle scuole elementari statali assunti in servizio ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555 » (*Parere alla VIII Commissione*) (3734).

Su richiesta del Presidente Galli, la Commissione delibera di rinviare l'esame del nuovo testo della proposta di legge, trasmesso dalla competente Commissione di merito in data 28 febbraio 1968.

PROPOSTA DI LEGGE:

MITTERDORFER ed altri: « Riconoscimento ai fini previdenziali del servizio militare obbligatorio prestato nelle forze armate dell'ex impero austro-ungarico durante la prima guerra mondiale » (*Parere alla XIII Commissione*) (531).

Dopo illustrazione del Presidente Galli, il Sottosegretario Gatto riferisce il contrario avviso del Ministero del tesoro sulla iniziativa legislativa, che implica una maggiore spesa, a fronte della quale non risulta formulata alcuna indicazione di copertura. A sua volta, il Sottosegretario Calvi manifesta l'orientamento favorevole del dicastero del Lavoro sul progetto di legge, assicurando che il modestissimo onere implicato potrà certamente essere fronteggiato a carico dell'INPS.

Intervengono nella discussione i deputati Mitterdorfer, Raucci, Goehring e Barbi, i quali tutti esprimono l'avviso che il profilo che interessa la competenza della Commissione Bilancio sia quello di un maggiore aggravio sulla spesa pubblica in generale e sull'equilibrio di gestione dell'INPS, anziché quello di un nuovo onere diretto a carico del bilancio dello Stato, sicché ben potrebbe la Commissione manifestare consenso con la iniziativa legislativa in esame.

Dopo ulteriori interventi dei Sottosegretari Gatto e Calvi e su proposta del Presidente Galli, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

PROPOSTA DI LEGGE:

PREARO ed altri: « Protezione e diffusione di alcune specie di formiche per la lotta biologica contro gli insetti dannosi alle foreste » (*Parere alla XI Commissione*) (4258).

In assenza del relatore Savoldi, la Commissione delibera di rinviare l'esame della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,20.

DIFESA (VII)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 29 FEBBRAIO 1968, ORE 11. — *Presidenza del Presidente CAIATI*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Cossiga.

PROPOSTA DI LEGGE:

DE MEO: « Modifica dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 1967, n. 1262, sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale » (4862).

Il relatore Abate illustra favorevolmente il provvedimento, che tende a permettere ai sottufficiali che abbiano superato o stiano per superare il limite dei 34 anni stabilito dalla legge 15 dicembre 1967, n. 1262, di partecipare ai concorsi ivi previsti.

Intervengono nella discussione: il deputato D'Ippolito, il quale si dichiara favorevole al provvedimento pur lamentando il fatto che si debba intervenire nuovamente in materia già regolata inadeguatamente tre mesi or sono; il Sottosegretario di Stato per la difesa, Cossiga, il quale si dichiara d'accordo sull'approvazione della proposta di legge purché il limite di età venga stabilito a 38 anni.

Il relatore Abate accoglie l'emendamento proposto dal Governo e propone di richiedere il trasferimento della proposta di legge alla sede legislativa.

La Commissione approva la proposta del Relatore alla unanimità.

PROPOSTA DI LEGGE:

BUFFONE: « Modifica dell'articolo 39 della legge sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché alle norme sull'avanzamento dei tenenti colonnelli di fanteria, cavalleria ed artiglieria, dei capitani di fregata del ruolo normale e dei tenenti colonnelli del ruolo naviganti normale dell'aeronautica » (4750).

Il Presidente illustra i lavori del Comitato ristretto, formato dai deputati Abate, Buffone, De Meo, Relatore, Durand de la Penne e Turchi, ai quali, con vivo suo rammarico non hanno preso parte, come già preannunciato, i rappresentanti del gruppo comunista e formula l'augurio che si possa pervenire alla formulazione di un testo definitivo che tenga conto delle esigenze di tutte e tre le Forze armate ed anche del Corpo della guardia di finanza.

Il deputato Abate dichiara che il gruppo del partito socialista unificato ha approfondito l'esame del provvedimento, traendone la impressione che si tratti di un ampio e serio progetto da approvare nel testo redatto dal Comitato ristretto ed eventualmente da migliorare con le proposte dei gruppi che non hanno partecipato ai lavori dello stesso.

Il deputato D'Ippolito, premesso che le riserve del gruppo comunista investono il contenuto del progetto di legge e non il fatto che esso sia proposto attraverso l'iniziativa parlamentare e tanto meno attraverso la presentazione del deputato Buffone, dichiara che il gruppo comunista non si associerà alla richiesta di trasferimento del provvedimento alla sede legislativa. Il gruppo non ritiene, infatti, che sia produttivo di benefici effetti l'allargamento della platea degli scrutinandi, anche se il provvedimento prevede un aumento delle aliquote di coloro che verranno promossi. L'oratore esprime anche un giudizio critico nei confronti dei criteri adottati dalle Commissioni di avanzamento. Cita, ad esempio, il caso delle promozioni da tenente colonnello a colonnello pilota dell'aeronautica militare, ove ai primi posti figurano ufficiali che militarono nelle file della Repubblica sociale italiana, così come al primo posto nella promozione da generale di brigata aerea a generale di divisione aerea vi è un ufficiale generale già aderente al regime di Salò. Il deputato D'Ippolito riconosce che i poteri del Governo sono estremamente limitati, dopo la intervenuta abolizione del così detto potere correttivo del Ministro della difesa, ma sostiene che casi come quelli da lui denunciati ripropongono tutto il problema dei rapporti tra potere politico, controllo parlamentare e carriere delle Forze armate.

Il deputato Buffone si dichiara sorpreso che a distanza di anni il gruppo comunista risollevi il problema della pacificazione nazionale definito dalla amnistia Togliatti e sottolinea che gli scrutini debbano essere compiuti in base ad una valutazione dei libretti personali, sui quali sono registrate tutte le fasi della carriera e del rendimento degli ufficiali.

Per quanto concerne il provvedimento all'esame, l'oratore sottolinea che esso risponde ad una vera esigenza di giustizia e che il gruppo della democrazia cristiana, nel caso che l'atteggiamento del gruppo comunista non permetta l'approvazione del provvedimento, assicura che esso verrà immediatamente ripresentato all'inizio della V legislatura.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Cossiga dichiara che il Governo non è, al momento, in grado di fornire chiarimenti alla Commissione sulla graduatoria per le promozioni a colonnello pilota e a generale di divisione aerea e si riserva di rispondere in altra seduta.

Per quanto concerne l'avanzamento degli ufficiali, ricorda che esso è regolato da precise norme giuridiche e circondato di tutte

le garanzie giurisdizionali, mentre i poteri del Ministro della difesa sono limitatissimi. Sul provvedimento all'esame il Sottosegretario rileva che esso risponde ad esigenze di giustizia, corregge strozzature determinate dalla stessa dinamica della legge di avanzamento, non sempre prevedibile accuratamente, non ha alcun riposto scopo elettoralistico, in quanto da molti mesi la Commissione ed il Governo avevano auspicato la rimozione dei punti nodali che, in effetti, il progetto tende a recidere.

Il deputato Boldrini si dichiara sorpreso per il fatto che il Governo, il quale pure aveva assicurato, con le dichiarazioni del Ministro della difesa, che il nuovo progetto della legge di avanzamento era in stato di avanzata elaborazione ripieghi ora su un provvedimento di iniziativa parlamentare, che in effetti contiene molti stralci del rapporto della Commissione Beolchini. L'oratore ritiene, poi, strano che si passi a modificare la Commissione di avanzamento soltanto in alcune parti e per alcuni meccanismi e dichiara che il gruppo comunista mantiene la propria posizione contraria.

Il deputato Buffone, mentre precisa di essere stato indotto alla presentazione della proposta di legge esclusivamente dallo studio dei ruoli delle tre Forze armate, considera assolutamente normale che in sede di Comitato ristretto si sia tenuto conto anche dei risultati del gruppo di lavoro presieduto dal Generale Beolchini e comunicati ai componenti del Comitato ristretto dal rappresentante del Ministero della difesa.

L'oratore conclude osservando che è bene che ogni gruppo parlamentare assuma le proprie responsabilità sulla materia all'esame che è delicata e assai importante per la vita delle Forze armate. Propone, pertanto, di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

La Commissione approva la proposta del deputato Buffone.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 29 FEBBRAIO 1968, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente* ERMINI, *indi del Vicepresidente* FINOCCHIARO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Elkan.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori GENCO ed altri: « Assunzione in ruolo del personale di ruolo e non di ruolo in servizio negli Istituti professionali » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (4726).

Il deputato Finocchiaro dichiara, in via preliminare, di considerare singolare la decisione adottata, dopo il dibattito svoltosi nella seduta precedente, di porre all'ordine del giorno la proposta di legge n. 4726 (in ordine alla quale non è stata raggiunta l'unanimità dei consensi non solo sul merito ma neppure sulla richiesta di trasferimento della stessa in sede legislativa) e non invece la proposta di legge n. 4724 sulla quale la Commissione ha espresso il suo unanime consenso. Chiede, quindi, esplicitamente quale sia l'orientamento che si vuole adottare in merito e, viste le difficoltà insorte sulla proposta di legge n. 4726, se si intenda condizionare l'approvazione della proposta di legge n. 4724, all'approvazione del provvedimento all'ordine del giorno.

Mentre i deputati: Seroni, Moro Dino e Scionti consentono con il deputato Finocchiaro, il deputato Sanna ribadisce la posizione già assunta nella precedente seduta dal suo gruppo sia in ordine alla conclusione cui è pervenuto il Comitato ristretto sia in ordine alla richiesta di trasferimento in sede legislativa del provvedimento.

Dopo intervento del relatore Franceschini, il quale rivolge un appello alla volontà della Commissione al fine di cercare possibili soluzioni di intesa sul provvedimento in esame, il Sottosegretario Elkan ribadisce ancora una volta l'esistenza di una logica connessione tra le proposte di legge nn. 4726 e 4724, sicché occorre, a suo avviso, contestualmente provvedere sia nel settore dell'istruzione professionale sia nel settore della scuola secondaria superiore, senza con questo voler significare che il Governo ha in animo di contrastare la proposta di legge n. 4724. Poiché occorre sanare la situazione di inquietudine venutasi a creare nel settore dell'istruzione professionale, auspica che il provvedimento in esame possa servire da utile elemento di comparazione e, in una atmosfera di collaborazione, contribuire ad avviare un discorso conclusivo.

Il Presidente Ermini fornisce delucidazioni sui motivi che lo hanno indotto a porre all'ordine del giorno della seduta odierna la proposta di legge n. 4726, motivi fondati esclusivamente sull'opportunità, ravvisata proprio nel corso della seduta precedente, di cercare,

in attesa della decisione della Presidenza della Camera in ordine alla richiesta di trasferimento in sede legislativa del provvedimento, di proseguire l'esame della proposta di legge che incontra maggiore difficoltà per la conclusione del suo *iter*.

Il deputato Finocchiaro, dopo aver precisato che in nessun modo si è voluto sindacare la decisione del Presidente, contesta l'esistenza di un possibile parallelismo tra le proposte di legge nn. 4726 e 4724. Mentre ribadisce la opportunità di dare la precedenza all'esame della proposta di legge n. 4724, sulla quale è stato raggiunto il pieno accordo della Commissione, conferma il timore che le difficoltà incontrate dalla proposta di legge n. 4726 possano in qualche modo contrastare l'*iter* del precisato provvedimento.

Il deputato Rampa, riassunti i termini del dibattito, concorda sull'opportunità di proseguire l'esame del provvedimento (la decisione presa dal Presidente, a suo avviso, di porlo all'ordine del giorno viene incontro anche al voto espresso dal deputato Sanna nella seduta precedente) senza soffermarsi ulteriormente su questioni metodologiche, bensì affrontando il merito della proposta di legge con senso di responsabilità e con la speranza che sulla stessa possa essere raggiunta al più presto l'unanimità anche per ribadire, se del caso, la richiesta di trasferimento in sede legislativa.

Il relatore Franceschini, ricordate nuovamente le conclusioni cui è pervenuto il Comitato ristretto, puntualizza le posizioni assunte dai vari gruppi in ordine alle questioni più o meno controverse emerse nel corso dei lavori.

Successivamente, il deputato Sanna si sofferma a considerare le questioni più dibattute nel corso dei lavori del Comitato ristretto: la istituzionalizzazione dell'istituto professionale (ad essa si dichiara contrario perché, pur essendo coerente con le conseguenze che se ne potrebbero trarre per il personale docente, potrebbe tuttavia essere la causa di un ulteriore rinvio della riforma della scuola secondaria superiore), la sistemazione del personale (sarebbe personalmente favorevole ad una forma di stabilizzazione che non compromettesse una eventuale riorganizzazione del settore), la valutazione dei titoli (occorre rispettare i diritti già acquisiti), il tipo di abilitazione richiesto e i concorsi da bandire. A suo avviso, la proposta di legge in esame risulta parziale e ingiusta per molti versi e non consente l'allineamento dell'Istituto professionale con gli altri Istituti dello stesso grado.

Il deputato Pitzalis condivide in parte le osservazioni formulate dal deputato Sanna, soprattutto in ordine alla necessità di non consentire la cristallizzazione dell'Istituto professionale; sull'opportunità di provvedere adeguatamente alla sistemazione del personale, in ordine soprattutto alla valutazione della posizione e dei titoli dei docenti nonché alla garanzia della permanenza nel posto. Esprime, quindi, la sua personale preoccupazione che la proposta di legge in esame investa questioni che non giovano all'interesse dell'Istituto professionale.

Il deputato Scionti sottolinea il suo personale disagio nell'affrontare, al termine della legislatura, un argomento tanto vasto e complesso come quello del riordinamento della istruzione professionale che — a suo avviso — adeguatamente poteva essere iniziato per tempo mentre oggi si pone inevitabilmente connesso con la proposta di legge n. 4726.

Non condividendo la tesi proposta di istituzionalizzare l'Istituto professionale (perché contribuirebbe — a suo parere — al consolidamento dello *status quo* nel settore), non concorda neppure con quanto dispone l'articolo 10 del provvedimento (si consente con esso al Ministro della pubblica istruzione di istituire cattedre e posti di insegnamento), perché si verrebbero a condizionare eventuali future riforme di settore.

Dopo essersi soffermato a considerare le trasformazioni subite dal provvedimento nel corso del suo *iter*, sottolinea in modo particolare le ragioni della crisi dell'istruzione professionale con particolare riferimento alla insicurezza dei titoli richiesti ai fini dei concorsi, ai provvedimenti intesi a contenere se non a limitare la incentivazione degli Istituti professionali, nonché all'esigenza di provvedere ad una riforma adeguata intesa ad indicare soprattutto gli sbocchi degli Istituti stessi.

Partendo da una posizione pericolosamente rinunciataria, con la proposta di legge in esame si intende risolvere il problema del personale docente non solamente senza risolvere, in via preliminare, il problema più ampio del riordinamento del settore, ma cercando di contenerlo entro confini vieppiù ristretti che non si confanno alla natura dell'Istituto di cui si tratta.

A suo avviso, non si può discutere della sistemazione del personale docente prescindendo dai problemi del reclutamento e della preparazione del personale stesso, e continuando a legiferare senza conoscere con esattezza le conseguenze che ne deriveranno sul piano pratico in ordine alle scelte che occorre

operare. Ricadrebbe, quindi, sul personale docente la responsabilità che si è assunta la maggioranza, si continuerà a non provvedere alla sistemazione del personale stesso, provocando tra di esso ulteriori divisioni se non giungendo ad espulsioni dalla scuola, sicché si permetterà la proliferazione del sindacalismo autonomo e dell'attività legislativa, provocando l'ulteriore rinvio di una riforma auspicata ormai da molto tempo.

Il deputato Buzzi, prescindendo dalle osservazioni formulate dal deputato Scionti, si sofferma ad esaminare alcune considerazioni attinenti al piano più limitato della proposta in esame. Dopo aver rilevato che la proposta di legge n. 2231, di cui è primo proponente, si poteva ritenere valida nel contesto di una situazione che prescindeva da una riforma organica di settore e da conseguenti competenze regionali, è dell'avviso che la realtà della scuola pone motivi nuovi, sicché la proposta di legge n. 4726, avendo già avuto l'approvazione di un ramo del Parlamento, potrebbe essere utilmente applicata con opportuni miglioramenti ed approvazioni nell'interesse del personale docente e dell'Istituto professionale, tenendo presente soprattutto gli ordinamenti generali vigenti in materia.

Pur concordando, quindi, con talune perplessità espresse dal deputato Scionti, è dell'avviso che occorra compiere un atto di buona volontà nell'interesse del settore in esame per concludere al più presto l'iter del provvedimento.

Il Presidente, rinvia, infine, ad altra seduta, il seguito dell'esame della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 29 FEBBRAIO 1968, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, De' Cocci.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese » (2793).

Il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

DISEGNO DI LEGGE:

« Concessione a favore dell'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese di contributo straordinario per la gestione degli acquedotti della Lucania » (4067).

Il relatore Abate, illustrando il disegno di legge, afferma la necessità della erogazione del contributo dello Stato all'EAAP per la gestione degli acquedotti della Lucania. Dopo aver ricordato i precedenti interventi dello Stato al riguardo, conclude auspicando l'approvazione del disegno di legge.

Intervenendo nella discussione generale, il deputato Matarrese, rifacendosi alla relazione Gangemi che soltanto da poco tempo è a disposizione del Parlamento, ricorda come precedenti tentativi da parte del suo gruppo per risolvere la situazione deficitaria nella quale versa l'EAAP non abbiano avuto alcun esito. Illustra le condizioni negative nelle quali si trova l'EAAP per una cronica situazione deficitaria determinata dalla incidenza delle spese del personale e dalla anomala situazione della pianta organica che si ripercuote negativamente sul livello dei prezzi delle forniture dell'acqua. Ricorda anche come di fronte alla minaccia di esaurimento della sorgente che alimenta l'acquedotto non siano stati presi gli opportuni provvedimenti. Chiede pertanto, data l'irrisorietà del contributo previsto dall'attuale disegno di legge, che la Commissione possa ascoltare il Presidente dell'EAAP onde avere maggiori informazioni al riguardo.

Il deputato Beragnoli chiede l'impegno da parte del Governo e della Commissione affinché entro la prossima settimana possa essere ascoltato il Presidente dell'EAAP ed annunzia che, qualora tale impegno venga accettato, il suo gruppo voterà a favore del disegno di legge.

Dopo la replica del Relatore Abate, il quale ribadisce il proprio parere favorevole alla immediata approvazione del disegno di legge, interviene il Sottosegretario De' Cocci, il quale, pur accettando in linea di principio l'invito ad approfondire in sede parlamentare la situazione dell'EAAP, dubita che possa essere sufficiente a tal fine il limitato periodo di tempo di questa fine legislatura.

La Commissione passa quindi all'esame dei singoli articoli ed approva senza modificazioni gli articoli 1, 2 e 3. L'articolo 4 viene approvato con modificazioni, avendo la Commissione accolto un emendamento proposto dal Relatore Abate in relazione alle osservazioni contenute nel parere trasmesso dalla V Commissione bilancio.

L'articolo 4 risulta pertanto così formulato:

« All'onere di lire 852 milioni, derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge si fa fronte, per l'anno finanziario 1967, con una corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Il disegno di legge viene votato a scrutinio segreto al termine della seduta risultando approvato.

PROPOSTA DI LEGGE:

QUINTIERI: « Modifica dell'articolo 4 della legge 1° marzo 1952, n. 113, sostitutivo dell'articolo 31 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 » (173).

Proseguendo la Commissione nell'esame della proposta di legge, il Relatore Ripamonti si rimette a quanto affermato nella sua precedente relazione e sottolinea l'opportunità che nella materia in questione venga introdotta una armonizzazione dei criteri, che attualmente sono notevolmente difformi. In particolare ritiene che ciò potrebbe conseguirsi attraverso una estensione del disposto dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, agli alloggi realizzati dalle società cooperative edilizie.

Interviene nella discussione generale il deputato Todros, il quale, dopo aver ricordato come anche il suo gruppo si sia sempre battuto per una armonizzazione dei criteri in tale materia, afferma la necessità di fare riferimento al criterio del reddito globale della famiglia e conclude dichiarando che il proprio gruppo è contrario alla proposta di legge poiché essa porta avanti una situazione di privilegio per i lavoratori con alti redditi a danno ed a esclusione dei lavoratori con bassi redditi di lavoro. Propone che venga nominato un Comitato di studio per valutare globalmente tutta la materia.

Dopo un intervento del deputato Quintieri, il quale auspica che la proposta di legge possa essere approvata, tanto il Relatore Ripamonti, quanto il Sottosegretario De' Cocci si dichiarano favorevoli alla eventuale nomi-

na di un Comitato di studio, la cui costituzione viene deliberata dalla Commissione.

Il Presidente rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 29 FEBBRAIO 1968, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente SEDATI.* — Intervengono il Ministro e il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura, Restivo e Antoniozzi.

PROPOSTE DI LEGGE:

BONOMI ed altri: « Norme per la costituzione di consorzi obbligatori per la difesa contro i danni provocati dalla grandine, brina e gelo » (295);

SERENI ed altri: « Fondo di solidarietà nazionale contro le calamità naturali e le avversità atmosferiche » (*Urgenza*) (570);

ROMITA ed altri: « Istituzione di un fondo per il risarcimento dei danni alle colture agricole dovuti a calamità naturali » (*Urgenza*) (583);

PREARO ed altri: « Norme per la costituzione dei consorzi obbligatori di difesa contro la grandine » (3790);

ARMOSINO e PREARO: « Costituzione dei consorzi per la difesa contro i danni provocati dalla grandine alla viticoltura » (4601).

Il Presidente ricorda che del problema del risarcimento dei danni provocati all'agricoltura da calamità naturali la Commissione ha avuto modo di occuparsi in varie occasioni. Il Comitato di studio appositamente formato, ha esaminato a varie riprese il problema e il Relatore De Leonardis ha avuto modo di elaborare un suo testo in merito alle modifiche da apportare alla legge 739 del 1960.

Il Ministro Restivo ricorda di avere già avuto modo di sottolineare l'importanza del problema del « fondo di solidarietà » e di aver riferito in sede di Comitato il pensiero del Governo al riguardo. Ritiene che nello schema predisposto dal Relatore siano state recepite numerose indicazioni di provvidenze previste da leggi specifiche, emanate però in rapporto ad avvenimenti particolarmente gravi e individuati. Ciò comporta ovviamente una sproporzione tra l'impostazione normativa e la possibilità di dotare di mezzi gli interventi previsti. A suo avviso, non bisogna fare una legislazione di buoni propositi, ma norme che

abbiano la possibilità di essere rese operanti con adeguati finanziamenti.

Afferma quindi di ripudiare forme elusive circa i modi concreti di affrontare il problema, ma di ritenere possibile intervenire a favore delle imprese colpite da calamità con una gradualità di interventi ed una necessaria integrazione tra l'intervento dello Stato e quello delle categorie agricole. Pertanto occorrerebbe incominciare col fissare un tipo di danno (come la grandine) ed una cultura tra le più colpite (come la vite) e predisporre un intervento dello Stato che integri quanto con l'associazionismo dei singoli può essere già predisposto contro le calamità. Partendo da questo primo tipo di intervento, si potrà man mano passare ad altri tipi di danno e di coltura, acquisendo i risultati positivi già conseguiti ed offrendo operanti interventi dello Stato.

Afferma pertanto che quanto da lui detto rappresenta un impegno concreto che il Governo è in grado di assumere in questa fine legislatura, fermo restando che questo tipo di intervento sarebbe integratore di quelli già previsti dalle leggi vigenti in favore dei danneggiati da calamità atmosferiche.

Il deputato Magno propone che la Commissione avanzi richiesta di assegnazione in sede legislativa dei provvedimenti in esame.

Il deputato Bo chiede di quale ammontare sia lo stanziamento di cui il Governo, anche nei limiti cennati, ritiene di poter disporre.

Il deputato Loreti chiede che il Governo faccia conoscere il testo delle sue proposte.

Il Ministro Restivo ribadisce l'esigenza di una assoluta chiarezza in materia e si dichiara disponibile ad esaminare, nei termini da lui delineati, una qualche soluzione che abbia una base realistica.

Il deputato Chiaromonte avanza formale proposta di porre a base della discussione il testo De Leonardis e di chiedere il passaggio in legislativa dei provvedimenti, se realmente si vuole arrivare ad una conclusione che soddisfi la comune rivendicazione di un fondo di solidarietà.

Il deputato Armosino illustra il provvedimento, di cui è primo firmatario.

Il deputato Truzzi, premesso che occorre tener conto del lavoro svolto in questo tempo dalla Commissione, propone la costituzione di un Comitato ristretto che si riunisca nel pomeriggio per esaminare un testo da approntare tenuto conto delle dichiarazioni del Ministro.

Il Ministro Restivo, dopo ulteriori precisazioni, dichiara di aderire alla proposta Truzzi.

Il deputato Chiaromonte accetta anch'egli la proposta Truzzi, a condizione che non si ponga a base della discussione la proposta Armosino.

Il Presidente chiama a far parte del Comitato ristretto, oltre al Relatore De Leonardis, i deputati Truzzi, Rinaldi, Gerbino, Loreti, Averardi, Bo, Marras, Leopardi Dittaiuti e Sponziello e convoca il Comitato per il pomeriggio.

PROPOSTA DI LEGGE:

D'ALESSIO ed altri: « Disposizioni sul Parco nazionale del Circeo » (3534).

La Commissione, su proposta del Relatore, approva all'unanimità, col parere favorevole del Governo, la richiesta di chiedere l'assegnazione in sede legislativa del provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE:

USVARDI e DELLA BRIOTTA: « Istituzione dell'Ente autonomo del Bosco della Fontana » (4186).

La Commissione, su proposta del Relatore, approva all'unanimità, col parere favorevole del Governo, la richiesta di chiedere l'assegnazione in sede legislativa del provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE:

DE LEONARDIS ed altri: « Propaganda per la valorizzazione dell'olio d'oliva » (1958).

La Commissione, su proposta del Relatore, approva all'unanimità, col parere favorevole del Governo, la richiesta di chiedere l'assegnazione in sede legislativa del provvedimento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,45.

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 29 FEBBRAIO 1968, ORE 11,45. — *Presidenza del Presidente* SEDATI. — Intervengono il Ministro e il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Restivo e Antonozzi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Provvidenze a favore delle zone del basso Molise e dell'alto Volturno danneggiate dagli eventi calamitosi del novembre e dicembre 1967 » (4907).

Il Relatore Rinaldi illustra la gravità dei danni provocati nel novembre-dicembre 1967

alle zone del Molise e sottolinea l'urgenza di intervenire per favorire il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate in quelle zone.

Il deputato Magno illustra un suo emendamento inteso ad estendere ai pescatori del lago di Lesina le suddette provvidenze.

Il deputato Miceli chiede lo stanziamento di 100 milioni per il comune di Caulonia.

Il Relatore Rinaldi, in rapporto alle disponibilità di bilancio, dichiara di accogliere l'emendamento Magno e di respingere quello Miceli.

Il Sottosegretario Antoniozzi fa presente di conoscere con esattezza la gravità dei danni che hanno colpito il comune di Caulonia e non contesta che sarebbe necessario esaminare la possibilità di reperire i fondi necessari.

Si passa quindi all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è approvato con la sola aggiunta del comune di « Bonafro », che non era indicato tra i 42 comuni del Molise beneficiari dello stanziamento di 500 milioni previsti dal provvedimento e diretti a permettere i finanziamenti della legge 736 del 1960.

L'emendamento Miceli non è invece accolto.

L'articolo 2 è approvato nel testo del disegno di legge con l'aggiunta proposta dal Relatore Rinaldi, con la quale per il ripristino delle strade rurali si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 739 del 1960.

Viene quindi approvato l'emendamento Magno, firmato anche dai deputati Radi e Averardi che estende ai pescatori di mestiere del lago di Lesina, che abbiano subito danni ai natanti, alle reti, ad altri beni strumentali o agli impianti colpiti dalle calamità del novembre-dicembre 1967 la concessione di contributi per l'ammontare complessivo di 20 milioni.

L'articolo 4 del disegno di legge è approvato senza modifiche.

La Commissione, dopo chiarimenti del Sottosegretario Antoniozzi, approva quindi un ordine del giorno Fiumanò ed altri, illustrato dal deputato Miceli, relativo ad interventi in favore del comune di Caulonia.

Il disegno di legge è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Autorizzazione all'EFTAS - Ente di sviluppo in Sardegna - ad alienare terreni al comune di Alghero » (4658).

L'articolo unico del provvedimento, già modificato nella seduta precedente, è votato direttamente a scrutinio segreto ed approvato.

PROPOSTA DI LEGGE:

TANTALO: « Autorizzazione all'Ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise, ad alienare terreni al comune di Policoro » (4770).

L'articolo unico del provvedimento, già modificato nella seduta precedente, è votato direttamente a scrutinio segreto ed approvato.

PROPOSTA DI LEGGE:

CASTELLUCCI e RINALDI: « Modificazione dell'articolo 10 del regio decreto 17 marzo 1927, n. 614, concernente provvedimenti per la difesa dell'apicoltura » (4015).

Il provvedimento già esaminato nella seduta precedente è votato a scrutinio segreto ed approvato.

PROPOSTE DI LEGGE:

FRANZO ed altri: « Estensione anche alla coltura viticola delle provvidenze previste dall'articolo 7 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 » (4665);

BASLINI e BIGNARDI: « Provvidenze di difesa fitosanitaria della viticoltura » (4836).

Dichiarata assorbita la proposta 4836 abbinata, la proposta è votata a scrutinio segreto ed approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,40.

LAVORO (XIII)

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 29 FEBBRAIO 1968, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Calvi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e per l'accertamento dei contributi unificati in agricoltura » (*Modificato dalla X Commissione permanente del Senato*) (4385-B).

Il relatore Marotta Vincenzo riferisce alla Commissione sulle modificazioni apportate dal Senato al testo del disegno di legge e riguardanti gli articoli 2 e 9 del medesimo; soffermandosi in particolare sul nuovo testo dell'articolo 9, osserva che con esso si è inteso garantire provvisoriamente, in attesa di

una disciplina definitiva dell'inquadramento previdenziale delle imprese di trasformazione dei prodotti agricoli, i migliori trattamenti previdenziali goduti dai lavoratori alle dipendenze delle imprese medesime. Pur preferendo la formulazione originariamente adottata dalla Commissione lavoro, ritiene che l'urgenza del provvedimento, che nelle altre norme colma una carenza legislativa in atto nelle province meridionali relativa a 3 milioni di lavoratori, renda opportuno la definitiva approvazione del medesimo.

Il deputato Cocco Maria dichiara di mantenere le sue riserve sull'articolo 9 del disegno di legge, che ritiene estraneo alla materia del provvedimento stesso.

Il deputato Venturoli fa presente che il gruppo comunista mantiene la sua opposizione al provvedimento che non risolve i problemi fondamentali della riforma previdenziale del settore agricolo e della sua perequazione con i settori più avanzati, per la quale il Governo aveva preso impegno di presentare una definitiva regolamentazione entro il 31 ottobre 1967.

Il deputato Scalia si dichiara a favore dell'approvazione del disegno di legge, la cui reiezione costituirebbe un atto di grave responsabilità nei confronti dei lavoratori agricoli delle province meridionali, e ritiene che si possa accettare il nuovo testo dell'articolo 9, che sostanzialmente garantisce le posizioni previsionali acquisite da alcuni gruppi di lavoratori.

Il deputato Guerrini Giorgio esprime il consenso del gruppo socialista, mentre il deputato Alini esprime il parere contrario del gruppo socialista di unità proletaria.

I deputati Mengozzi e Prearo intervengono sulla nuova formulazione dell'articolo 9, che non eliminerebbe le preoccupazioni sorte tra le cooperative agricole e i consorzi agrari e preannunciano degli emendamenti.

Il Relatore Marotta Vincenzo ed il Sottosegretario di Stato Calvi si dichiarano contrari ad ulteriori modifiche del testo pervenuto dal Senato.

La Commissione approva quindi le modificazioni apportate agli articoli 2 e 9 della X Commissione permanente del Senato, respingendo gli emendamenti proposti all'articolo 9 dal deputato Cocco Maria e dai deputati Prearo e Mengozzi.

È poi approvato un ordine del giorno dei deputati Prearo, Mengozzi, Franzo e Borra, che invita il Governo a studiare la soluzione più opportuna per risolvere la situazione de-

terminata dall'articolo 9 del disegno di legge, per la mancata indicazione della data cui fare riferimento per individuare il trattamento previdenziale da garantire ai lavoratori.

In fine di seduta la Commissione vota a scrutinio segreto ed approva il disegno di legge n. 4385-B.

PROPOSTA DI LEGGE:

DARIDA ed altri: « Miglioramenti del trattamento economico degli infortunati del lavoro già liquidati in capitale o in rendita vitalizia » (*Modificata dalla X Commissione permanente del Senato*) (3021).

Il Relatore Del Castillo riferisce sulle modificazioni apportate dalla X Commissione permanente del Senato, che per mancanza di idonea copertura, ha soppresso i riferimenti ad alcune categorie di invalidi (ex alunni e lavoratori delle province dell'ex impero austro-ungarico) che avrebbero dovuto far carico al bilancio dello Stato. Nell'esprimere il suo rammarico per tale esclusione ed auspicando che sia possibile rimediare entro breve termine, invita la Commissione ad approvare il disegno di legge nel testo pervenuto dal Senato.

Si associano alle proposte del Relatore i deputati Cocco Maria e Guerrini Giorgio, mentre il deputato Biagini sottolinea l'insufficienza del provvedimento rispetto ai desideri della categoria e all'impostazione originaria, che prevedeva un agganciamento definitivo alla rendita da infortunato.

La Commissione approva quindi le modificazioni apportate dalla X Commissione permanente del Senato agli articoli 2, 3, 4 e 5 del disegno di legge, che in fine di seduta è votato a scrutinio segreto ed approvato.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Determinazione di una sanzione penale nei confronti dei privati datori di lavoro contravventori alle disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 308, contenente norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti » (2321);

DE' COCCI ed altri: « Modifiche alla legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio » (392);

RUSSO SPENA ed altri: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 13 marzo 1958, n. 308, recante norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti » (428);

CARIGLIA: « Norme sul collocamento obbligatorio dei lavoratori ciechi nelle industrie » (3162);

DI GIANNANTONIO ed altri: « Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili » (4038);

BELCI: « Proroga per la durata di un triennio della legge 27 febbraio 1958, n. 130, sulla assunzione obbligatoria dei profughi » (4097);

BOLOGNA: « Ripristino per la durata di un triennio della legge 27 febbraio 1958, n. 130, sulla assunzione obbligatoria dei profughi » (4238);

SERVELLO ed altri: « Modifiche alle norme in vigore sul collocamento obbligatorio » (4278).

Il Relatore Guerrini Giorgio illustra alla Commissione il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto per una nuova disciplina unitaria dei collocamenti obbligatori a favore di invalidi ed altre categorie, facendo presente che gli aspetti essenziali del progetto sono i seguenti:

1) determinazione di una percentuale unificata di collocamento, all'interno della quale sono determinate le aliquote assegnate alle singole categorie;

2) principio dello scorrimento tra le varie categorie, ove taluna di esse esaurisca gli aspiranti al collocamento;

3) unicità dell'organo di collocamento, affidato agli uffici del lavoro e della massima occupazione, secondo le indicazioni di Commissioni provinciali rappresentative di varie categorie di beneficiari, e delle organizzazioni sindacali.

In particolare sottolinea l'esigenza della unicità dell'organo di collocamento e si dichiara contrario ad un'eventuale separazione delle disposizioni relative alle pubbliche amministrazioni dal contesto generale.

I deputati Rossinovich, Abenante e Alini, nell'esprimere il loro consenso di massima al testo del Comitato ristretto, invitano il Governo a far conoscere la sua posizione rispetto al medesimo.

Il deputato Cocco Maria, concordando con l'esposizione del Relatore, domanda se le preoccupazioni del Governo possano essere superate attraverso un certo alleggerimento della percentuale dell'assunzione obbligatoria e nell'introduzione di un principio per cui si dia la precedenza agli invalidi qualificati.

Il deputato Scalia, nell'esprimere il suo parere favorevole al testo del Comitato ristretto, chiede che siano attentamente valutate le percentuali relative ai lavoratori sordo-

muti e la possibilità di garantire in via provvisoria le competenze particolari previste dalle norme vigenti.

Il deputato Gitti sollecita l'approvazione del provvedimento, atteso da molte categorie di invalidi.

Il Sottosegretario di Stato Calvi fa presente che il Governo, oltre a numerosi emendamenti di carattere puramente tecnico, ritiene indispensabile una riduzione della percentuale globale di assunzioni obbligatorie e lo stralcio delle norme del collocamento obbligatorio nelle pubbliche amministrazioni, che occorre valutare previo un approfondito esame.

La Commissione delibera quindi di rinviare il seguito della discussione all'indomani, dando incarico al Comitato ristretto di valutare preliminarmente gli emendamenti proposti dal Governo.

PROPOSTA DI LEGGE:

TAMBRONI: « Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per gli artigiani senza dipendenti. Modifica al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 » (3587).

Il Relatore Cocco Maria riferisce sulla proposta di legge, osservando che l'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro agli artigiani senza dipendenti stabilita dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, se positiva nel principio, si è dimostrata tuttavia gravosa per molte piccole aziende artigiane e dichiara di condividere l'impostazione della proposta di legge, che perfeziona precedenti proposte del deputato De Marzi. Per altro, data la difficoltà di pervenire subito alla determinazione dei premi assicurativi dovuti dalle suddette aziende, ritiene preferibile una soluzione temporanea intesa ad assicurare la riduzione del 30 per cento degli attuali premi assicurativi.

Il deputato Mazzoni dichiara di concordare con la proposta di legge e con gli emendamenti anticipati dal Relatore, facendo presente tuttavia l'esigenza che la riduzione proposta sia estesa anche alle aziende artigiane, che impieghino soltanto il titolare e coadiuvanti familiari.

Dopo interventi dei deputati Bianchi Fortunato e del Relatore Cocco Maria, la Commissione, su richiesta del Sottosegretario di Stato Calvi, rinvia all'indomani il seguito della discussione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,20.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 29 FEBBRAIO 1968, ORE 12,25. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Calvi.

PROPOSTE DI LEGGE:

SABATINI ed altri: « Modifiche e integrazioni alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, sulla disciplina dell'apprendistato » (521);

ABENANTE ed altri: « Miglioramento del trattamento economico dei lavoratori addetti ai cantieri scuola » (1233).

Su proposta del Relatore Bianchi Fortunato, la Commissione delibera di demandare ad un Comitato ristretto composto dai deputati Bianchi Fortunato, Gitti, Piccinelli, Abenante e Cruciani, la formulazione di un testo unificato delle due proposte di legge.

Al termine della seduta il deputato Mazzoni sollecita la ripresa della discussione delle proposte di legge concernenti la tenuta dei libri e documenti aziendali da parte dei consulenti del lavoro, mentre il deputato Tognoni sollecita la ripresa dell'esame delle proposte di legge concernenti il miglioramento delle pensioni INPS.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,40.

IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 29 FEBBRAIO 1968, ORE 10,20 — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Interviene il Sottosegretario per la sanità VOLPE.

PROPOSTE DI LEGGE:

AGOSTA ed altri: « Disciplina della professione di propagandista scientifico di specialità medicinali » (931);

PATRINI ed altri: « Disciplina della propaganda scientifica delle specialità medicinali e presidi medico-chirurgici rivolte ai sanitari » (974);

DE MARIA: « Disciplina della professione di collaboratore scientifico esterno dell'industria farmaceutica » (2256);

STORTI ed altri: « Norme per la disciplina della professione di propagandista scientifico in prodotti medicinali » (2798);

CRUCIANI e FRANCHI: « Istituzione dell'albo professionale dei collaboratori scientifici esterni dell'industria farmaceutica e disciplina della professione di propagandista scientifico di specialità medicinali » (3560).

Il Presidente indice la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Alboni al primo comma tendente a sostituire la parola « Albo » con la parola « elenco ». L'emendamento è approvato.

Il Sottosegretario alla sanità Volpe a nome del Governo chiede, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento, la rimessione in Aula delle proposte di legge.

Il Presidente sospende la discussione sulle proposte stesse e passa al secondo punto dell'ordine del giorno.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Aumento del contributo annuo a favore del centro internazionale radio-medico (CIRM) » (4882);

SINESIO ed altri: « Aumento del contributo ordinario in favore del " Centro internazionale radio-medico " (CIRM) » (946).

In assenza del Relatore, impegnato in un'altra Commissione, il Presidente riferisce sul disegno di legge mettendo in rilievo la benemerita attività dell'Istituto nel campo del salvataggio delle vite umane sulle navi e sugli aerei. Conclude proponendo l'approvazione del provvedimento che aumenta il contributo all'Istituto stesso.

Favorevoli al provvedimento si dichiarano gli onorevoli Usvardi e Barberi e il Sottosegretario Volpe.

Il disegno di legge votato a scrutinio segreto è approvato con l'assorbimento della proposta di legge n. 946.

PROPOSTA DI LEGGE:

DE MARIA e TANTALO: « Interpretazione autentica della legge 7 maggio 1965, n. 459 » (3847).

Il relatore onorevole Barberi riferisce favorevolmente sulla proposta di legge mettendo in rilievo l'aspetto equitativo della stessa e ne propone l'approvazione con un emendamento tendente a sostituire nell'ultima parte dell'articolo unico le parole « per gli ufficiali » e fino alla fine dell'articolo con le seguenti: « all'ingresso in carriera, per pubblico concorso, nei ruoli del personale sanitario, sia dello Stato che degli Enti locali ».

L'onorevole Scarpa dichiara che la proposta ha un fondamento accettabile, ma sarebbe opportuno estendere i benefici della legge ai sanitari psichiatrici e chiede pertanto che la Commissione esprima un voto unanime perché le proposte di legge di iniziativa del deputato De Lorenzo nn. 2482 e 2676 siano de-

ferite nuovamente alla Commissione in sede legislativa.

La Commissione si dichiara d'accordo all'unanimità e la proposta di legge votata a scrutinio segreto è approvata con la modifica proposta dal relatore.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,10.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONI RIUNITE
IV (Giustizia) e XIII (Lavoro)

Venerdì 1° marzo, ore 11,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

ZOBOLI ed altri: Modifiche al codice di procedura civile in materia di controversie di lavoro (847);

AMATUCCI ed altri: Norme relative alle controversie di lavoro (1057);

DE FLORIO ed altri: Modifica dell'articolo 282, del codice di procedura civile, per la provvisoria esecuzione delle sentenze appellabili relative a controversie in materia di lavoro e di previdenza (1208);

BUTTÈ ed altri: Trattamento extra giudiziario delle controversie di lavoro (1377);

STORTI BRUNO ed altri: Norme sulla conciliazione e l'arbitrato delle controversie individuali di lavoro (1432);

BREGANZE e PENNACCHINI: Attribuzione al tribunale del giudizio d'appello contro le sentenze del pretore e del comandante di porto anche delle controversie individuali di lavoro (2620);

— Relatori: Riccio, per la IV Commissione; Russo Spena, per la XIII Commissione.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Venerdì 1° marzo, ore 9.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

GAGLIARDI: Riordinamento degli speciali ruoli organici del Corpo della guardia di finan-

za, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo forestale dello Stato, istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1600 (2679) — (*Parere della V, della VI e della XI Commissione*);

BELCI: Riordinamento degli speciali ruoli organici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato (3858) — (*Parere della V, della VI e della XI Commissione*);

Istituzione del ruolo speciale ad esaurimento ed a carriera limitata per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in particolari situazioni, norme per i sottufficiali e militari di truppa del corpo predetto provenienti dai corpi di polizia della Venezia Giulia e per quelli richiamati e trattenuti in servizio temporaneo e riordinamento degli speciali ruoli organici dei Corpi della guardia di finanza e forestale dello Stato, istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1600 (4735) — (*Parere della V e della VI Commissione*);

GIRARDIN e CANESTRARI: Riconoscimento di anzianità a favore degli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie di pubblica sicurezza, che prestano servizio ausiliario di polizia dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 106 (*Urgenza*) (4250) — (*Parere della V Commissione*);

RUSSO SPENA: Modifiche agli articoli 3 e 6 della legge 6 luglio 1962, n. 888, sulla sistemazione in ruolo del personale assunto in servizio temporaneo di polizia (1159) (*Parere della V e della VII Commissione*);

VIZZINI: Modifiche all'articolo 3 della legge 6 luglio 1962, n. 888, sulla sistemazione in ruolo del personale assunto in servizio temporaneo di polizia (2582) — (*Parere della V e della VII Commissione*);

— Relatori: Mattarelli Gino e Dossetti.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

ARNAUD ed altri: Revoca del sindaco, del presidente della provincia e degli assessori comunali e provinciali (4177) — Relatore: Mattarelli Gino — (*Parere della I Commissione*);

Senatori BARTOLOMEI ed altri: Modifiche delle disposizioni della legge 10 febbraio 1962, n. 66, del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, e della legge 10 agosto 1964, n. 718, relative all'accertamento del *visus* dei ciechi civili (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*)

(4781) — Relatori: Dal Canton Maria Pia e Cattaneo Petrini Giannina — (*Parere della V Commissione*).

Discussione del disegno di legge:

Norme per la concessione di una indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili (4908) — Relatori: Dal Canton Maria Pia e Cattaneo Petrini Giannina — (*Parere della V Commissione*).

V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio e Partecipazioni statali)

Venerdì 1° marzo, ore 9.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno di legge:

Norme per la concessione di una indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili (4908) — (*Parere alla II Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Galli.

Parere sulle proposte di legge:

GAGLIARDI ed altri: Modifiche in materia di diritti erariali sugli spettacoli cinematografici (4287);

ALATRI: Provvedimenti in favore del piccolo e medio esercizio cinematografico (4407);

Senatori TRABUCCHI e MAIER: Provvedimenti in materia di spettacoli cinematografici (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (4902);

— (*Parere alla VI Commissione*);

— Relatore: Galli.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Venerdì 1° marzo, ore 11.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione delle proposte di legge:

Senatori TRABUCCHI e MAIER: Provvedimenti in materia di spettacoli cinematografici (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (4902);

GAGLIARDI ed altri: Modifiche in materia di diritti erariali sugli spettacoli cinematografici (4287);

ALATRI: Provvedimenti in favore del piccolo e medio esercizio cinematografico (4407).

— Relatore: Usvardi — (*Parere della II e della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

TURNATURI ed altri: Modifiche alla Tabella A, allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869, sulla disciplina relativa ai diritti compensi e proventi percepiti dal personale dell'Amministrazione dello Stato (764);

LORETI ed altri: Provvedimenti in materia di riordinamento del trattamento economico accessorio del personale dell'Amministrazione finanziaria (4110);

— Relatore: Loreti — (*Parere della I e della V Commissione*).

Parere sul disegno di legge:

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1967 (terzo provvedimento) (4906) — (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Scricciolo.

Esame della proposta di legge:

Senatore TRABUCCHI: Modificazione dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1962, n. 1336, in materia di agevolazioni fiscali in favore delle Ville venete (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (4558) — Relatore: Azzaro — (*Parere della IV e della V Commissione*).

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

Venerdì 1° marzo, ore 8,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno e della proposta di legge:

Istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (4900);

BUFFONE: Istituzione dell'Accademia di sanità militare per il reclutamento di ufficiali medici per le Forze armate (2939);

— Relatore: Fornale — (*Parere della V Commissione*).

Discussione del disegno di legge:

Variazioni alla legge 9 gennaio 1951, n. 167, al Consiglio superiore delle Forze armate, e successive modificazioni (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (4800) — Relatore: Caiati.

Discussione della proposta di legge:

DE MEO: Modifica dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 1967, n. 1262, sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale (4862) — Relatore: Abate.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Venerdì 1° marzo, ore 9.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione della proposta di legge:

STORCHI ed altri: Norme sull'istruzione professionale dei sordomuti (4175) — Relatore: Bertè — *Parere della V Commissione* (*Urgenza*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

FINOCCHIARO e CODIGNOLA: Proroga degli incarichi di insegnamento (4860) — Relatore: Magri;

CASTELLUCCI ed altri: Concessione di un contributo straordinario dello Stato al Comitato per le celebrazioni del 525° anniversario della nascita di Bramante (3673) — Relatore: Franceschini — *Parere della V Commissione*).

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

NANNINI ed altri: Modifiche alle norme relative ai concorsi e alle nomine dei direttori didattici di cui alla legge 23 maggio 1964, n. 380 (2808);

NANNINI: Modifiche alla legge 23 maggio 1964, n. 380, recante norme per le nomine e concorsi a posti di direttore didattico in prova (3713) — Relatore: Buzzi.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

FUSARO e CODIGNOLA: Riconoscimento della validità degli studi compiuti presso la « Scuola superiore per interpreti e traduttori » di Milano (4439) — Relatore: Dall'Armellina.

Esame della proposta di legge:

FUSARO e CODIGNOLA: Riconoscimento dei diplomi rilasciati dalla scuola superiore per interpreti e traduttori di Milano (4893) — Relatore: Dall'Armellina.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Venerdì 1° marzo, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sulla proposta di legge:

NANNINI: Istituzione del Magistrato per l'Arno (4644);

— *Parere alla I Commissione* — Relatore: Alessandrini.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Venerdì 1° marzo, ore 9.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

Senatori SPEZZANO ed altri: Istituzione del Parco nazionale in Calabria (*Approvata dal Senato*) (1090) — *Parere della IV, della V e della VIII Commissione*);

BUFFONE ed altri: Provvedimenti per la tutela delle bellezze naturali, la caccia e la pesca sull'Altopiano silano (*Urgenza*) (1072) — *Parere della I, della IV, della V e della VIII Commissione*);

— Relatore: Della Briotta.

Discussione delle proposte di legge:

Senatori ORLANDI ed altri: Nuove norme in materia di licenze di pesca nelle acque interne (*Approvata dal Senato*) (3214);

COLOMBO VITTORINO ed altri: Provvedimenti concernenti norme per la classificazione dei pescatori ed il rilascio delle licenze di pesca nelle acque pubbliche e private (1571);

— Relatore: Gerbino — *Parere della V Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

SEDATI e SAMMARTINO: Modifiche dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1967, n. 1318, concernente norme per il riordinamento della sperimentazione agraria (4909) — Relatore: Sedati.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

Senatori GAIANI e GIANQUINTO: Provvedimento a favore dei produttori di riso e dei

compartecipanti del comune di Porto Tolle danneggiati dalla mareggiata del 4-5 novembre 1966 (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (4338) — Relatore: Ferraris — (*Parere della V Commissione*).

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

Venerdì 1° marzo, ore 10,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione della proposta di legge:

TAMBRONI: Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per gli artigiani senza dipendenti. Modifica al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. (3587) — Relatore: Cocco Maria.

Seguito della discussione del disegno di legge e delle proposte di legge:

Determinazione di una sanzione penale nei confronti dei privati datori di lavoro contravventori alle disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 308, contenente norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti (2321) — Relatore: Guerrini Giorgio — (*Parere della IV Commissione*);

De' Cocci ed altri: Modifiche alla legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio (392) — Relatore: Guerrini Giorgio — (*Parere della I e della XII Commissione*);

RUSSO SPENA ed altri: Modificazioni ed aggiunte alla legge 13 marzo 1958, n. 308, recante norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti (428) — Relatore: Guerrini Giorgio — (*Parere della I e della IV Commissione*);

CARIGLIA: Norme sul collocamento obbligatorio dei lavoratori ciechi nelle industrie (3162) — Relatore: Cocco Maria — (*Parere della IV e della V Commissione*);

DI GIANNANTONIO ed altri: Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili (4038) — Relatore: Guerrini Giorgio — (*Parere della I Commissione*);

BOLOGNA: Ripristino per la durata di un triennio della legge 27 febbraio 1958, n. 130, sulla assunzione obbligatoria dei profughi (4097) — Relatore: Guerrini Giorgio;

SERVELLO ed altri: Modifiche alle norme in vigore sul collocamento obbligatorio (4278) — Relatore: Guerrini Giorgio — (*Parere della I e della V Commissione*);

Seguito della discussione della proposta di legge:

ROSSI PAOLO: Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi (3102) — Relatore: Cocco Maria — (*Parere della IV, della VII e della IXV Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

MITTERDORFER ed altri: Riconoscimento ai fini previdenziali del servizio militare obbligatorio prestato nelle forze armate dell'ex impero austro-ungarico durante la prima guerra mondiale (531) — Relatore: Bianchi Fortunato — (*Parere della V Commissione*).

RELAZIONI PRESENTATE

V Commissione (Bilancio e partecipazioni statali):

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1967 (terzo provvedimento) (*Approvato dal Senato*) (4906) — Relatore: Curti Aurelio.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 2 di venerdì 1° marzo 1968;